



401/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 23/06/2025 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Rosella Vallorani con delega orale dell'Avv.
Valerio Femia per il ricorrente, l'Avv. Flavia In-
cletolli per l'INPS.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79447 del registro di
Segreteria, promosso dalla sig.ra XX
(C.F. omissis), rappresentata e difesa
dall'Avvocato Valerio Femia (C.F. FMEVLR75L09G702V,
PEC: valeriofemia@ordineavvocatiroma.org), ed elet-

tivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Carlo Mirabello 19, con indicazione per le comunicazioni del presente giudizio del numero di fax 06/39737030;

CONTRO

l'I.N.P.S. (Gestione Pubblica), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M, pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it, fax 06.94527726) e con la quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n.29.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto di:

"- *In via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riscatto ai fini pensionistici dei seguenti periodi non coperti da contribuzione, intercorrenti tra un rapporto di lavoro ed un altro: dal 26/03/1992 al 28/10/1993; dal 19/04/1994 al 12/05/1995; dal 07/06/1995 al 31/12/1995; dal 1.1.1996 al 15.9.1996 e dal 2.10.1996 al 31.12.1996; dal 01/01/1997 al 25/06/1997; dal 13/08/1997 al 16/09/1997; dal*

12/10/1997 al 12/10/1997; dal 01/07/1998 al 05/10/1998; dal 01/09/1999 al 19/09/1999; dal 10/09/2000 al 10/09/2000; dal 1.9.2001 al 24.9.2001 con calcolo dell'onere dovuto in virtù della precedente domanda presentata.

- E, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a procedere al riconoscimento di quanto sopra come meglio spiegato in premessa ai fini pensionistici tenendo in considerazione l'eccedenza contributiva apportata nel passaggio dalla gestione della contribuzione privata alla gestione pubblica per effetto della pratica di ricongiunzione con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.."

La ricorrente ha rappresentato che:

- quale dipendente del Ministero dell'Istruzione nel profilo ATA, ha prestato servizio di preruolo a partire dall'a.s. 1991/1992 sino all'a.s. 2004/2005 con immissione in ruolo a decorrere dall' a.s. 2005/2006 in virtù di contratto a tempo indeterminato prot. 1132 del 11.8.2005 e registrato dalla Ragioneria Territoriale in data 28.4.2000;

- in data 10.1.2006 presentava domanda di ricongiunzione dei contributi INPS ai sensi dell'art. 2 Legge 29/79 (contribuzione privata) allegando l'estratto conto contributivo per un totale pari a 698 settimane ovvero 13 anni e 22 settimane;
- in data 09/03/2006, per tramite del Liceo Scientifico Statale Nomentano di Roma, presentava domanda prot. 607/fp2 ai fini del riconoscimento dei servizi preruolo ai fini del trattamento di quiescenza avendo concluso il servizio di prova in data 18.1.2006 allegando i certificati attestanti il servizio svolto per un totale pari ad anni 8;
- in data 03/06/2010, per tramite della Scuola Secondaria di Primo Grado " G.G. Belli", presentava domanda prot. 3775/A1 per il riscatto ai fini pensionistici dei periodi non coperti da contribuzione intercorrenti tra supplenze brevi indicando nella casella "altro": periodo dal 26.3.1992 al 28.10.1993; dal 19.4.1994 al 12.5.1995; dal 7.6.1995 al 31.12.1995 ;
- con provvedimento prot. n. INPS.7004.10/07/2019.0182510 del 10.7.2019, in

riscontro alla domanda di ricongiunzione art. 2 L.29/79 del 10.1.2006, l'INPS trasmetteva l'atto n. DTO 11201900013822 del 3.7.2019 con il quale veniva riconosciuto alla Sig.ra XX la ricongiunzione del periodo pari ad anni 13 mesi 3 giorni 11, per il quale l'onere risultava interamente coperto dalla contribuzione versata dalla gestione previdenziale di provenienza. Nell'atto di ricongiunzione veniva indicato che la Sig.ra XX aveva trasferito un importo di contributi gestione privata pari ad euro 64.560,61 a fronte dei contributi gestione pubblica richiesti pari ad euro 25.578,42;

- con comunicazione protocollo n. INPS.7004.14/02/2020.0037526 del 14.2.2020, in riscontro all'istanza di riscatto del 3.6.2010, l'INPS comunicava di non poter accogliere la richiesta per il seguente motivo "Tutti i periodi che possono formare oggetto di riscatto devono collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1996";
- con provvedimento protocollo n. 7004.04/03/2020.0056088 del 4.3.2020, l'INPS in riscontro alla domanda di riscatto presen-

tata in data 11.3.2006, trasmetteva l'atto n. 007202000004340 del 4.3.2020 con il quale riconosceva in favore della Sig.ra XX il riscatto del periodo pari ad anni 0 mesi 6 giorni 00 (periodo dal 19.4.1994 al 18.10.1994 Congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro) ai fini del trattamento di quiescenza cui corrisponde un onere di euro 3.581,27 in un'unica soluzione oppure ratealmente con una trattenuta mensile di euro 596,88 per rate n. 6;

- in data 14.3.2020 la Sig.ra XX presentava ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto - comunicazione protocollo n. INPS.7004.14/02/2020.0037526 del 14.2.2020 - dell'istanza di riscatto ai fini pensionistici presentata in data 3.6.2010. Nel ricorso si specificava che dalla banca Dati "Gestione Pubblica" risultavano diversi periodi riscattabili successivi al 31 dicembre 1996 utili ai fini pensionistici e che la precedente domanda indicante solo alcuni dei periodi ante 1996 fosse integrata dalla dicitura "e seguenti" in virtù del soccorso istruttorio ex art. 6

comma lett.b) l. 241/90. Precisava, in caso di accoglimento dell'istanza, la possibilità di portare in detrazione dall'eventuale onere dovuto la parte necessaria dell'eccedenza contributiva apportata alla gestione pubblica per effetto della pratica di ricongiunzione e computo del 2006 lavorato e accolta.

Nel merito ha dedotto che

- l'INPS ha escluso dal computo ai fini del trattamento di quiescenza il periodo dal 17/03/1977 al 12/03/1978 della gestione Privata e i periodi non coperti da contribuzione intercorrenti tra una supplenza ed un'altra, in quanto nella domanda di riconoscimento ovvero nel modello prestampato INPS allegato alla domanda inviata per tramite della scuola, alla voce " altro" aveva indicato specifici periodi di tempo intercorrenti tra una supplenza ed un'altra precedenti al 1996. L'Amministrazione avrebbe dovuto, invece, valutare la possibilità di riscatto dei periodi successivi al 1996 anziché rigettare tout court l'istanza;
- nel ricorso presentato in data 14.3.2020 la

Sig.ra XX chiedeva che venissero considerati come richiesti tutti i periodi intercorrenti tra una supplenza breve ed un'altra facendo valere a tal fine l'istituto del soccorso istruttorio ex art.6 comma1, lett. b), l. 241/1990, con il quale vi è la possibilità di integrare la domanda di riscatto aggiungendo i periodi successivi al 1996;

- se la ricorrente non avesse indicato periodi specifici nella domanda di riscatto, l'istituto previdenziale avrebbe dovuto considerare tutti i periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto assicurativo della stessa pacificamente indicati.

2. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- l'infondatezza nel merito per l'inapplicabilità del principio del cosiddetto "soccorso istruttorio". Nel caso in esame il presunto errore nell'indicazione dei periodi riscattabili non era manifesto e immediatamente percepibile (lapsus calami). Inoltre, tale errore (se errore vi è stato) non era emendabile "senza attingere a fonti di conoscenza

estranee”;

- la domanda di controparte è comunque infondata nel merito laddove si chiede all'INPS di provvedere all'accoglimento della domanda di riscatto oneroso anche per i periodi ante 31.12.96. A tale proposito si rammenta che il Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (pubblicato in Gazz. Uff., 31 ottobre, n. 256), prevede in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, che i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, correttamente la sede ha respinto la domanda di riscatto avanzata da controparte e il ricorso avverso è infondato nel

merito;

- in via subordinata, che i contributi asseritamente eccedenti non possono essere compensati con quelli eventualmente dovuti dall'iscritta per il riscatto oneroso. Si evidenzia a tale proposito che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ribadito che la ripetizione dei contributi ha natura eccezionale, essendo limitata alla sola previdenza dei liberi professionisti e sconosciuta al sistema dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori; inoltre, data la natura solidaristica dei sistemi previdenziali, non è configurabile un generale diritto degli assicurati, che non abbiano goduto delle prestazioni attese, ad ottenere la restituzione di quanto versato agli enti previdenziali di appartenenza: il versamento dei contributi, infatti, è finalizzato al conseguimento di un interesse collettivo, senza che esista alcuna relazione di sinallagmaticità tra obbligazione contributiva ed erogazione di prestazioni previdenziali.

3. Parte attrice e l'Inps hanno depositato successive memorie conclusive.

4.A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1.In tal senso milita la circostanza che per i periodi di "non lavoro" tra diversi rapporti di lavoro a tempo determinato è possibile il riscatto quando, oltre alle condizioni (assenza di altra contribuzione obbligatoria o figurativa, regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanenza dello stato di disoccupazione per il periodo di riscatto) di cui all'art. 7 D.lvo 564/1996, i periodi da riscattare siano tutti successivi al 31 dicembre 1996, mentre i periodi oggetto di richiesta di riscatto erano tutti antecedenti al 31/12/1996.

1.1 Né al riguardo è possibile invocare l'istituto del soccorso istruttorio nella fattispecie non applicabile. Giova evidenziare che con la locuzione "soccorso istruttorio" si suole fare riferimento alla portata degli obblighi della pubblica amministrazione di consentire l'integrazione delle domande presentate al fine di evitare inutili provvedimenti di rigetto, ed evitare così all'istante di

dover riattivare un nuovo procedimento o addirittura un ricorso - amministrativo o giurisdizionale -, con inutile dispendio di risorse non soltanto per il privato, ma anche per la PA. Questo istituto si inquadra nel generale sistema della legge sul procedimento amministrativo, la quale - come è noto - ha segnato il mutamento del rapporto tra PA e cittadino.

Ciò posto si reputa, tuttavia, che nella fattispecie non sia invocabile il soccorso istruttorio, istituto volto a sanare omissioni o irregolarità formali nelle domande e dichiarazioni presentate dai partecipanti a una gara, non a integrare o rettificare le dichiarazioni per il riscatto della posizione pensionistica.

Ne consegue il rigetto del ricorso

2. Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di com-

petenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
23 giugno 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
12.09.2025 11:00:15
GMT+02:00